

Progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di biomasse per la produzione di compost di qualità

T.A.R. Basilicata, Sez. I 21 dicembre 2024, n. 642 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Biological Innovative Energy S.r.l. (avv. Colucci) c. Regione Basilicata ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Provvedimento di archiviazione dell'istanza di P.A.U.R. relativo al progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di biomasse per la produzione di compost di qualità - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/12/2024, la società deducente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determina della Regione Basilicata, prot. n. 198850 del 18/9/2024, con cui è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, presentata dalla società in data 20/8/2018, come rimodulata con nota del 9/9/2020, relativa al *“progetto finalizzato alla realizzazione di un “Impianto di Digestione Anaerobica di biomasse per la produzione di compost di qualità” da realizzarsi in Località Zona Industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ)”*.

1.1. L'archiviazione è stata così motivata: *“l’iniziativa progettuale rimodulata non rientra nel novero delle categorie da sottoporre alle Procedure di Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto Ambientale (screening VIA), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”*, atteso che:

- *“l’iniziativa progettuale rimodulata di che trattasi, che prevede l’impiego di “sottoprodotti di origine agricola, animale e dell’agroindustria e delle foreste”, al fine di produrre biometano e compost di qualità, mediante i processi di Digestione Anaerobica e di Compostaggio (...), non rientra nelle tipologie progettuali riportate all’interno dell’Allegato III – “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, né dell’Allegato IV – “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” e neanche nella Categoria 5 – “Gestione dei Rifiuti”, dell’Allegato VIII, alla Parte II, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.)”;*
- *“in merito alla rimodulazione progettuale proposta, inoltre, si evidenzia che la Categoria I.P.P.C. individuata all’interno dell’Allegato VIII, alla Parte II, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), ovvero la categoria 6.5 – “Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 MG al giorno”, non è aderente con la finalità dell’iniziativa progettuale proposta, che prevede, come detto, l’impiego di “sottoprodotti di origine agricola, animale e dell’agroindustria e delle foreste”, al fine di produrre biometano e compost di qualità, mediante i processi di Digestione Anaerobica e di Compostaggio”*.

1.2. L'impugnazione è affidata a plurimi motivi:

- *“Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 152/2006 artt. 6, 7 bis, 27 bis - Allegato IV Parte II D.Lgs. n. 152/2006 punto 4.f. Necessità della Via regionale. Violazione del d.lgs. 152/2006: art. 6, comma 13 e ss. e allegato VIII - Parte II D.Lgs. n. 152/2006 punto 6.5. Necessità dell'autorizzazione integrata ambientale. Violazione e/o falsa applicazione delle Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. Basilicata n. 46 del 22.01.2019). Violazione delle Linee guida Ministero dell'Ambiente in relazione all'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006 del P.A.U.R. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza del procedimento. Contraddittorietà, perplessità. Sviamento”;*
- *“Violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990. Violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza del procedimento. Violazione dell'art. 1 comma 2 e 2 bis L. n. 241/1990 (divieto di aggravamento. Doveri di collaborazione e di buona fede). Violazione e/o elusione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità) e del giusto procedimento. Irragionevolezza e sproporzionalità. Violazione dei termini artt. 27 bis d.lgs. 152/2006 e 14 ter L. n. 241/1990”;*
- *“Violazione e/o elusione dell'art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione ovvero motivazione perplessa e contraddittoria. Carenza istruttoria. Contraddittorietà tra atti amministrativi. Violazione dell'art. 1 comma 2 L. n. 241/1990 (divieto di aggravamento del procedimento). Violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità) e del giusto procedimento. Irragionevolezza e sproporzionalità”;*
- *“Violazione e/o elusione dell'art. 2 L.n. 241/1990. Eccesso di potere: sviamento”;*
- *“Violazione dell'art. 10-bis. L. n. 241/1990: omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Violazione dell'art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006”*.

2. Malgrado rituale intimazione, la Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 18/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 60 cod. proc.



amm..

4. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno il primo motivo (che costituisce ragione decisoria più liquida, comportante l'assorbimento di ogni altra censura), in quanto l'avversato provvedimento di archiviazione - come denunciato dalla ricorrente - si presenta lacunoso sotto il profilo istruttorio e motivazionale, non risultando da esso il doveroso approfondimento, vieppiù necessario in ragione della complessità e rilevanza delle questioni e degli interessi in evidenza, delle ragioni che ostano alla possibilità di sussumere il progetto per cui è causa (avente ad oggetto, all'esito della sua rimodulazione, il "*recupero, al fine di produrre biometano da immettere in rete, di sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste*") entro il regime della Valutazione di impatto ambientale (incluso il relativo *screening*) e, indi, dell'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della disciplina di cui al D.lgs. 152/2006.

In particolare, non risultano adeguatamente investigati dalla Regione i presupposti di applicabilità, nella specie, delle previsioni di cui al punto f) dell'allegato IV - Parte II del D.lgs. 152/2006 (che iscrive nel perimetro della gestione dei rifiuti, con ogni conseguenza sotto il profilo autorizzatorio, gli "*... impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno*") e al punto 6.5 dell'allegato VIII del medesimo decreto (che riconduce al richiamato paradigma autorizzatorio "*Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno*"), considerato che la motivazione del provvedimento *sub iudice* è affidata, invece, a considerazioni in parte assertive (relativamente all'esclusione dell'applicabilità delle previsioni di cui all'allegato IV - Parte II del D.lgs. 152/2006) ed in parte superficiali (quanto alla ritenuta non aderenza dell'allegato VIII - Parte II del medesimo decreto con la finalità dell'iniziativa progettuale proposta).

Ciò, tenuto conto che, in base agli elementi documentali confluiti nel giudizio, l'attività che la società ricorrente intende intraprendere contempla, per l'appunto, anche il recupero di sottoprodotti di origine animale, nozione, quest'ultima, *prima facie* assimilabile a quella normativa di "*residui animali*" (di cui sopra).

Sotto altro connesso profilo, va anche rilevato che la sfavorevole definizione *in limine* dell'istanza autorizzatoria *de qua* risulta immotivatamente contrastante con le pregresse iniziative assunte dalla stessa Regione - quali, in data 9/11/2020, la comunicazione dell'avvio del procedimento autorizzatorio in evidenza e, in data 22/3/2024, l'indizione di una conferenza di servizi decisoria (quest'ultima inopinatamente non svoltasi) - sottendenti, *per implicitum*, la positiva definizione (quantomeno) della riconducibilità di tale istanza (impregiudicato il suo merito) entro l'invocata cornice autorizzatoria.

D'altra parte, l'omissione della comunicazione del preavviso di rigetto - adempimento previsto, in generale, dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990, oltreché, *in subiecta materia*, dalle linee guida approvate con D.G.R. Basilicata n. 46/2019 (che sanciscono, in caso di rigetto dell'istanza di PAUR, l'obbligo del preavviso) - ha ingiustamente sacrificato l'integrità del necessario confronto endoprocedimentale sui richiamati (e decisivi) profili.

5. In accoglimento del ricorso, va, dunque, disposto l'annullamento dei provvedimenti qui specificamente gravati, salvi gli ulteriori provvedimenti della Regione Basilicata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna la Regione Basilicata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate forfetariamente nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)